

## Art. 99

1. ***Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro***<sup>1</sup> è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
2. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
3. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

---

<sup>1</sup> Organo extraparlamentare di cittadini con potere propositivo legislativo e di consulenza in materia di economia